



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 35

Oggetto: Approvazione delle tariffe 2022 relative al canone unico afferenti l'occupazione di suolo pubblico per mercati, venditori ambulanti, produttori agricoli e Pubblici Esercizi

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **08:30 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Luigi Coppola	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	-	X
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Marco Vita	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	-	X
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le proprie deliberazioni n. 12 del 27/01/2021 e n. 37 del 01/03/2021, con cui sono state approvate le Tariffe per l'anno 2021 inerenti il canone patrimoniale per occupazione del suolo pubblico, per pubbliche affissioni e per esposizione pubblicitaria, a seguito:

- della deliberazione di CC n. 2 e del 26/01/2021 "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", così come modificata con deliberazione di CC n. 136 del 17/12/2021;
- della deliberazione di CC n. 4 e del 26/01/2021 "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio e del patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", così come modificata con deliberazione di CC n. 138 del 17/12/2021;

Richiamata la Legge 160/2019, ed in particolare l'articolo 1, commi 837,838 e 847 che prevedono:

"816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992;

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";

Visti inoltre i commi 826, 827, 829, 841 e 842 del medesimo articolo della Legge 160/2019, che dettano la disciplina tariffaria del nuovo canone;

Preso atto della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021 ed in particolare dei commi 706 e 707 dell'art. 1, ai sensi dei quali, per le categorie economiche dei Pubblici esercizi e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, è prevista la proroga dell'esenzione del pagamento del canone unico al 31/03/2022;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021;

Preso atto che occorre stabilire le tariffe per le attività economiche, di cui ai commi 816 (parte) e 837 della L. 160/2019, nella fattispecie quelle afferenti:

- i venditori ambulanti, Pubblici Esercizi e produttori agricoli;
- i concessionari dei mercati settimanali;
- i concessionari dei banchi e dei box del Mercato Coperto di Piombino, di proprietà comunale, ubicato in Via G. Bruno n. 4/8;

Ritenuto di mantenere per l'anno 2022 le stesse tariffe già previste lo scorso anno, così come di seguito indicato, fatta salva la possibilità di rivedere talune specifiche misure anche al fine di concedere nuove forme di agevolazione:

Occupazioni temporanee

Tipologia attività	Tariffa in € al mq al giorno
venditori ambulanti, Pubblici Esercizi e produttori agricoli	0,73
concessionari dei mercati settimanali a tariffa giornaliera	0,73

Occupazioni permanenti

concessionari dei mercati settimanali a convenzione annuale	15,23
concessionari dei banchi del Mercato Coperto	36,60
concessionari dei box del Mercato Coperto	71,98

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine del rispetto dei termini previsti per l'approvazione delle tariffe entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 sopra richiamata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi palesemente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **di approvare** le tariffe per l'anno 2022 del canone unico di cui all'art. 1, commi 816 (parte) e 837 della Legge 160/2019, così come di seguito indicato, fatta salva la possibilità di rivedere talune specifiche misure anche al fine di concedere nuove forme di agevolazione:

Occupazioni temporanee

Tipologia attività	Tariffa in € al mq al giorno
venditori ambulanti, Pubblici Esercizi e produttori agricoli	0,73
concessionari dei mercati settimanali a tariffa giornaliera	0,73

Occupazioni permanenti

Occupazioni permanenti

concessionari dei mercati settimanali a convenzione annuale	15,23
concessionari dei banchi del Mercato Coperto	36,60
concessionari dei box del Mercato Coperto	71,98

2. **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva** al fine del rispetto dei termini previsti per l'approvazione delle tariffe entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 sopra richiamata.